



CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 88 del 18-05-2022

OGGETTO: APPROVAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE 2022-23-24

L'anno **duemilaventidue** il giorno **diciotto** del mese di **maggio** alle ore **17:30**, nella Sede municipale, si è riunita la Giunta Comunale nominata nei modi di legge.

Eseguito l'appello risultano:

Rossi Giovanna	SINDACO	Presente
Natale Bruno	ASSESSORE	Presente
Rodighiero Giacomo	ASSESSORE	Presente
Flaminio Alberto	ASSESSORE	Presente
Lazzaro Mara	ASSESSORE	Presente
Sinigaglia Maria Elena	ASSESSORE	Presente

Partecipa alla seduta il Sig. Malparte Stefania Segretario Generale.

Il Sig. SINDACO Rossi Giovanna assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 91, comma 1, del Testo unico stabilisce che "*(...) Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*";

- l'articolo 33 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che "*1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere (...)*";

- l'articolo 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è stato modificato con il D.lgs. n. 75/2017;

- le maggiori modifiche al sistema sono contenute nell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 6, ove si dispone che "*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività..... il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa di personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente*";

DATO ATTO che il sistema entra in vigore decorsi i 90 giorni del termine ordinario concesso dal D.Lgs 75/2017 al dipartimento della funzione pubblica per emanare le linee di indirizzo attuative della programmazione dei fabbisogni;

VISTE le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte della Pubblica Amministrazione, emanate dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione con decreto 08.05.2018 e pubblicate sulla G.U. Del 27.07.2018;

RICORDATO che con la novella dell'art. 6 non è più possibile programmare le assunzioni sulla base della dotazione organica;

SOTTOLINEATO che già da qualche anno, in base ai vincoli finanziari, il Comune di Selvazzano Dentro programma il proprio fabbisogno in relazione alle reali necessità e possibilità assunzionali di personale e non alla dotazione organica;

VISTO il DPCM del 17 Marzo 2020, pubblicato sulla G.U. del 27.04.2020, attuativo dell'art. 33, c. 2 del D.L. 34/2019, che stabilisce la decorrenza delle nuove norme dal 20 aprile 2020 e definisce le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore;

Vista la circolare attuativa del DPCM citato, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni n. 1374 dell'8 giugno 2020;

Preso atto che l'Ente si qualifica come virtuoso in quanto la percentuale risultante dal rapporto tra la spesa totale del personale rendiconto 2021 (3.807.811,15) al netto della sola Irap e la media degli accertamenti di competenza riferiti alle Entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (2019-2020-2021) a cui sono state aggiunte le entrate da Tari comunicate dal soggetto gestore esterno nel triennio considerato, al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata (15.750.336,64) risulta pari a 24,18%, quindi minore del 27% previsto per la fascia demografica dei Comuni tra 10.000,00 e 59.999,00 abitanti come il nostro;

Preso atto pertanto:

- che l'Ente dispone di una capacità assunzionale pari a 444.779,74 rispetto all'ultimo rendiconto approvato, che porterebbe la spesa di personale ad un limite massimo teorico di 4.252.590,89;
- Che il presente fabbisogno triennale tende a coprire n. 1 posto vacante al 31.12.2021 per dimissioni volontarie e i posti che si renderanno vacanti per quiescenza o altra causa nel triennio, con una spesa di prevista di € 3.880.037,35 nel pieno rispetto del limite sopraindicato;

DATO ATTO che

- con propria deliberazione n. 71 del 06.05.2019 è stata ridefinita la macro struttura organizzativa dell'Ente;
- è stata effettuata dai dirigenti/responsabili, ciascuno per la propria struttura, la ricognizione di cui al sopra richiamato art. 33 del .lgs. 165/2001, come da dichiarazioni agli atti, recepite con D.G.C. n. 15 del 09.02.2022;
- il piano che si va ad approvare è soggetto ad aggiornamento annuale;
- le attività amministrative da svolgere nell'arco dei tre anni e le risorse finanziarie sono indicate nel DUP;
- per le attività programmate nel DUP è necessaria la presenza in servizio della quantità e qualità di personale che indicato nel fabbisogno in quanto non sussiste alcun sovra numero, dato atto inoltre che il rapporto personale in servizio e abitanti è inferiore ai parametri stabiliti dal Decreto 18 novembre 2020 che per la fascia demografica da 20.000 a 59.999 prevede un rapporto 1/152, mentre per questo Ente risulta di 1/267;

RICORDATO che, il comma 3 dell'art. 6 novellato del D.Lgs. 165/2001 dispone: “ *in sede di definizione del piano di cui al c. 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'art. 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'art. 2, comma 10 bis del decreto legge 6.07.2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente*”;

DATO ATTO che con le modifiche della riforma Madia la dotazione organica altro non è che una fotografia del personale in servizio e di quello ritenuto necessario per le attività da svolgere nel rispetto degli spazi assunzionali utilizzabili, e che ogni anno occorre individuarla sia sul piano qualitativo che quantitativo,

RICORDATO inoltre come:

- il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili;
- la programmazione triennale deve essere collegata al monitoraggio della funzionalità della struttura organizzativa e della consistenza quali-quantitativa degli organici per verificarne l'adeguatezza in relazione agli obiettivi dell'Ente;
- la programmazione triennale del fabbisogno di personale è correlata e deve corrispondere a quanto indicato nel bilancio di previsione e nei criteri generali per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in quanto strumento indispensabile per attuare la programmazione di

competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 267/2000;

RICHIAMATI:

- l'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente;

- la legge 12 marzo 1999, n. 68;

l'art. 33 del D.L. 34/2019;

il DPCM 17 marzo 2020 e relativa circolare;

CONSIDERATO CHE ai fini del calcolo del limite di spesa di personale ai sensi dell'art. 1, c. 557 della l. 296/2006 le varie modifiche intervenute hanno fornito specifiche indicazioni, in più circostanze enucleate dalla magistratura contabile e si ritiene pertanto di agire nel conteggio (come da allegato 1), ricordando in particolare che i dati da raffrontarsi con l'anno precedente devono essere individuati per aggregati omogenei e che detta spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2022 risulta inferiore alla spesa media del triennio 2011-2013, come dal prospetto di calcolo agli atti dell'Ufficio personale;

ACCERTATO inoltre che, fermi restando i valori stipendiali presi a riferimento per ogni singola categoria giuridica, la presente proposta conferma complessivamente le unità di personale a n. 89 con una spesa a regime di € 3.880.037,35 nel Bilancio, oltre a E 213.000,00 di IRAP;

RICHIAMATO anche l'art. 67, comma 5 lett a) e b) del CCNL 21.05.2018, il quale dispone che le Amministrazioni possono destinare apposite risorse in caso di incremento delle dotazioni organiche al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti del personale e per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance.....;

DATO ATTO CHE IL D.L. 80/2021 convertito con L. 113/2021

- prevede che le Amministrazioni pubbliche con più di 50 dipendenti entro il 31.01. di ogni anno adottano il Piano Integrato delle Attività (PIAO)

- a seguito delle modifiche introdotte dal decreto milleproroghe D.L. 228/2021, entro il 31.03.2022 sarà adottato un decreto per individuare tutti i piani assorbiti dal PIAO e adottato un piano tipo di supporto alle Amministrazioni, pertanto in sede di prima applicazione il PIAO è adottato entro il 30.04.2022, 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione per gli Enti Locali e fino a tale termine non si applicano le sanzioni

RITENUTO pertanto, giacché il piano triennale dei fabbisogni di personale risulterà una sezione del PIAO, di adeguare la propria programmazione ai principi sopra richiamati, attraverso l'approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale anni 2022-23-24, propedeutico al bilancio 2022-23-24, per poi farla confluire nel PIAO, in quanto non sembra evidente che l'obbligo sia sospeso;

FATTO PRESENTE che:

- è stato richiesto il parere sul presente piano al collegio dei revisori ed è stato acquisito il parere come in allegato;

- il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo per il responsabile dell'ufficio personale al fine di procedere, con i successivi atti di carattere gestionale, alla copertura dei posti vacanti mediante le procedure indicate, fermi restando i vincoli legislativi;

- il presente programma di fabbisogno e piano occupazionale vengono annualmente ridefiniti dalla Giunta per trovare coerenza con il Bilancio di previsione e con il PEG, fatte salve eventuali e successive modifiche che possono intervenire anche in corso dell'anno stesso;

VISTI:

- lo statuto, il regolamento comunale di contabilità e il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- la l. 68/1999;

- i vigenti contratti del comparto Funzioni Locali.;
ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DELIBERA

1. di dare atto dell' allegato 1) quale criterio di calcolo per la spesa di personale di cui all'art. 1, c. 557 della L. 296/2006;
2. di approvare per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 97, n. 449, dell'art. 91 D.lgs. 267/2000 e dell'art. 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il fabbisogno triennale del personale 2022-23-24 quale risulta dall'allegato 2), dando atto che la consistenza della dotazione organica ai sensi dell'art. 6, c. 3 del D.lgs. 165/2001 risulta come in allegato 3), e il piano occupazionale dei posti da ricoprire, per il periodo 2022-23-24 quale risulta come da allegato 4);
3. di dare atto che il presente fabbisogno di personale comporta un limite di spesa massima di € 3.880.037,35 nel rispetto del limite massimo teorico secondo il DPCM del 17 marzo 2020, pari a € 4.252.590,89 e che tali somme sono iscritte nel bilancio 2022-23-24, oltre a € 213.000,00 di IRAP;
4. di precisare che le somme destinate al fondo variabile di risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività saranno destinate previo apposito successivo indirizzo della Giunta Comunale e che il fondo per la retribuzione di indennità di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative ammonta ad € 116.500,00;
5. di dare atto che la spesa di personale prevista sul bilancio 2022-23-24 calcolata secondo le previsioni dell'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter l. 296/2006 come da allegato 1), raffrontata con la spesa media del triennio 2011-2013 per aggregati omogenei, rispetta il limite di cui all'art. 1, c. 557 della stessa legge;
6. di fornire con il presente provvedimento atto di indirizzo per il responsabile dell'ufficio personale al fine di procedere, con i successivi atti di carattere gestionale, alla copertura dei posti vacanti mediante le procedure indicate, fermi restando i vincoli legislativi;
7. di trasmettere il presente piano triennale del personale alla Ragioneria generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs 165/2001, come introdotto da D.Lgs. 75/2017, secondo le istruzioni previste dalla Circolare RGS n. 18/2018;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento alle RSU;
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del d.lgs. n. 267/2000.

Ufficio A12 PERSONALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 90 DEL 10-05-22

PARERI

(Art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

1) in ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime parere: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alban Marzia

firma autografa sostituita a mezzo stampa
(ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)

2) in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Volpin Giovanna

firma autografa sostituita a mezzo stampa
(ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 88 del 18-05-2022

OGGETTO: APPROVAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE 2022-23-24

La suestesa proposta di deliberazione viene approvata all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese da tutti gli assessori presenti e votanti.

La Giunta poi, discusse e valutate le ragioni ed i motivi dell'urgenza, sulla base di apposita successiva votazione unanime e favorevole, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. 18.8.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO
Rossi Giovanna

(firme autografe sostituite a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Il Segretario Generale
Malparte Stefania

(firme autografe sostituite a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995
n°549 art.1c.87)